

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 6 maggio 2014

Aoste, le 6 mai 2014

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:

Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 1014 a pag. 1016

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione	—
Leggi e regolamenti regionali	—
Corte costituzionale	1017
Atti relativi ai referendum	—

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione	—
Atti degli Assessori regionali	1027
Atti del Presidente del Consiglio regionale	—
Atti dei dirigenti regionali	1029
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale	1034
Avvisi e comunicati	1046
Atti emanati da altre amministrazioni	1046

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi	—
Bandi e avvisi di gara	1047

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 1014 à la page 1016

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application	—
Lois et règlements	—
Cour constitutionnelle	1017
Actes relatifs aux référendums	—

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région	—
Actes des Assesseurs régionaux	1027
Actes du Président du Conseil régional	—
Actes des dirigeants de la Région	1029
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional	1034
Avis et communiqués	1046
Actes émanant des autres administrations	1046

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours	—
Avis d'appel d'offres	1047

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza 14 aprile 2014, n. 104.

pag. 1017

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI**

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO**

Decreto 14 aprile 2014, n. 2.

Nomina, ai sensi dell'art. 12, 1° comma, della l.r. 27/1998,
e successive modificazioni, della Commissione regionale
per la cooperazione. pag. 1027

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO**

Provvedimento dirigenziale 8 aprile 2014, n. 1202.

Approvazione dell'esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all'invito a presentare proget-
ti per attività di formazione individualizzata a catalogo
- PO "Occupazione" FSE - asse Adattabilità - invito n.
2012/02 - quinta scadenza. Finanziamento di spesa.
pag. 1029

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 marzo 2014, n. 370.

Comune di CHÂTILLON: approvazione, ai sensi dell'art.

**ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX**

**ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL**

Arrêté n° 2 du 14 avril 2014,

portant nomination de la Commission régionale de la
coopération, au sens du premier alinéa de l'art. 12 de la
LR n° 27/1998 modifiée. page 1027

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,
DE L'ÉNERGIE ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL**

Acte du dirigeant n° 1202 du 8 avril 2014,

portant approbation du résultat de l'évaluation des pro-
jets déposés au titre de l'appel à projets lancé en vue des
actions de formation individualisée en catalogue à réali-
ser avec le concours du FSE – PO Emploi – axe Adapta-
tion (cinquième échéance - appel à projets n° 2012/02) et
financement de la dépense y afférente. page 1029

**DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 370 du 28 mars 2014,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l'art.

38, comma 3, l.r. 11/1998, della variante alla relazione tecnica, nonché della variante e della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13 febbraio 2014.

pag. 1034

Deliberazione 4 aprile 2014, n. 407.

Autorizzazione allo studio dentistico associato Donadio-Ferrero, di AOSTA, all'esercizio di un'attività sanitaria – da parte dei professionisti associati dott.ssa Veronica DONADIO e dott. Massimo FERRERO – in una struttura sita nel medesimo Comune, adibita ad assistenza ambulatoriale monospecialistica in campo odontoiatrico, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 2013.

pag. 1035

Deliberazione 4 aprile 2014, n. 419.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di sostituzione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico di Gressoney-La-Trinité, nel comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, proposto dalla società C.V.A. s.p.a. con sede a CHÂTILLON.

pag. 1038

Deliberazione 11 aprile 2014, n. 445.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 1040

Deliberazione 11 aprile 2014, n. 446.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'anno 2014 per l'iscrizione di fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea.

pag. 1042

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa nel registro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e successive modificazioni).

pag. 1046

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VERRAYES. Deliberazione 26 marzo 2014, n. 9.

38 de la LR n° 11/1998, de la modification du rapport technique, ainsi que de la modification et de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés, adoptées par la délibération du Conseil communal de CHÂTILLON n° 5 du 13 février 2014.

page 1034

Délibération n° 194 du 15 février 2013,

autorisant les chirurgiens-dentistes associés Veronica DONADIO et Massimo FERRERO, d'AOSTE, à exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un centre de consultation mono-disciplinaire pour des soins dentaires ambulatoires, dans la commune d'AOSTE, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1362 du 23 août 2013.

page 1035

Délibération n° 419 du 4 avril 2014,

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par CVA SpA de CHÂTILLON, en vue du remplacement de la conduite forcée de l'installation hydroélectrique de Gressoney-La-Trinité, dans la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

page 1038

Délibération n° 445 du 11 avril 2014,

rectifiant le budget prévisionnel 2014/2016 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base différentes dans le cadre de la même fonction-objectif.

page 1040

Délibération n° 446 du 11 avril 2014,

rectifiant le budget prévisionnel 2014/2016 et les budgets de gestion et de caisse 2014 de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne.

page 1042

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis d'immatriculation d'une société coopérative au Registre régional des entreprises coopératives, au sens de la LR n° 27/1998 modifiée.

page 1046

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VERRAYES. Délibération n° 9 du 26 mars 2014,

Approvazione della variante non sostanziale n. 4 al PRG, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

pag. 1046

portant approbation de la variante non substantielle n° 4 du PRG, au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

page 1046

PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI GARA

Comunità Montana Monte Cervino.

Avviso esito gara a procedura aperta.

pag. 1047

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Communauté de montagne Mont Cervin.

Résultat d'un appel d'offres ouvert.

page 1047

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Sentenza 14 aprile 2014, n. 104.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 7, 11 e 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale"), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-14 maggio 2013, depositato in cancelleria il 14 maggio 2013 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2014 il Giudice relatore Paolo Maria NAPOLITANO;

uditi l'avvocato dello Stato Diana RANUCCI per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio MARINI per la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso iscritto al n. 60 del registro ricorsi dell'anno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto gli artt. 2, 3, 4, 7, 11 e 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale"). Il ricorrente premette che l'art. 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), attribuisce alla Regione potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di commercio e che ai sensi dell'art. 2 del medesimo statuto, tale potestà deve esplicarsi nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e degli obblighi internazionali. Osserva, inoltre, come in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la Regione deve ritenersi titolare della competenza residuale in materia di commercio. Ciò considerato, l'Avvocatura rileva che l'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013 inserisce nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), l'art. 1-bis il quale attribuisce alla Giunta regionale, sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, il compito di individuare, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva, in rapporto alle diverse categorie e dimensioni degli esercizi, con particolare

riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta.

Ad avviso del ricorrente, tale disposizione, sarebbe suscettibile di reintrodurre surrettiziamente limiti all'accesso e all'esercizio di attività economiche dal momento che il criterio in base al quale la Giunta deve determinare gli indirizzi («obiettivi di equilibrio della rete distributiva») sarebbe talmente generico da lasciare a detto organo una discrezionalità troppo ampia, che quindi renderebbe possibile l'introduzione di vincoli quantitativi alla apertura di esercizi commerciali non giustificati da esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali e del territorio, richiamate dal comma 1-bis dell'art. 1 della legge reg. n. 12 del 1999.

Per tale ragione la disposizione, potendo determinare una ingiustificata limitazione alla apertura di nuovi esercizi commerciali, si porrebbe in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'Avvocatura censura inoltre l'art. 3 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 12 del 1999 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. La disposizione in parola prescrive che per lo svolgimento di attività commerciale nel settore merceologico alimentare, anche laddove effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone, è necessario il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Tale ultima disposizione – rileva il ricorrente – è stata modificata dall'art. 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). Nella nuova formulazione, la norma statale non richiede più per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia ristretta di persone (spacci interni) il possesso di determinati requisiti professionali.

La disposizione regionale continuando invece a richiederne il possesso anche per tale tipologia di attività, contrasterebbe con la normativa nazionale posta a tutela della concorrenza, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

È impugnato, ancora, l'art. 4 della legge reg. n. 5 del 2013 il quale introduce l'art. 3-bis nella legge reg. n. 12 del 1999. Esso disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, in armonia con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tuttavia la disposizione regionale esclude dal proprio ambito di operatività le attività commerciali che si svolgono su area pubblica. In tal modo, ad avviso dell'Avvocatura, essa si porrebbe in contrasto con quanto statuito dall'art. 28, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal d.lgs. n. 59 del 2010, in forza del quale eventuali limiti temporali possono essere posti solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale e non già per ragioni economiche.

Pertanto, l'art. 4 sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. nella parte in cui esclude dalla applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali quelle su area pubblica.

Anche l'art. 7 della legge reg. n. 5 del 2013 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale disposizione, nel sostituire l'art. 5 della legge reg. n. 12 del 1999, il quale disciplina le medie e grandi strutture di vendita, al comma 4 stabilisce che per i centri di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie è subordinato al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, che attesta la conformità dell'attività oggetto della richiesta agli indirizzi di cui all'art. 1-bis, introdotto dall'art. 2 della legge in esame.

Anche questa norma presenterebbe i medesimi vizi evidenziati con riguardo all'art. 1-bis della legge reg. n. 12 del 1999 dal momento che essa sarebbe suscettibile di limitare ingiustificatamente l'apertura di nuovi esercizi commerciali e di medie e/o grandi strutture di vendita, in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato e quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

È impugnato, altresì, l'art. 11 della legge censurata il quale stabilisce il divieto, nei centri storici, di apertura e trasferimento di sede delle grandi strutture commerciali. Tale divieto, il quale è prescritto in via assoluta e riferito non solo all'ipotesi di apertura, ma anche di trasferimento di sede, sarebbe eccessivamente restrittivo e, quindi, anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ad avviso del ricorrente le disposizioni della legge regionale incidono sulla sfera di «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. Osserva infatti l'Avvocatura che «in materia di apertura degli esercizi pubblici di vendita al dettaglio, la molteplicità di discipline a livello locale in materia non può che produrre distorsione del mercato, con evidente danno per l'utenza».

Infine, è stato impugnato l'art. 18 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale stabilisce che varie disposizioni contenute nella medesima legge, ivi comprese quelle che inaspriscono le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

- Il ricorrente ritiene che tale disposizione contrasterebbe con il principio *tempus regit actum* il quale, nell'ambito del diritto sanzionatorio amministrativo, comporta che la sanzione da irrogarsi sia quella applicabile sulla base della norma vigente nel tempo in cui fu commesso l'illecito, sia in ipotesi di previsione più sfavorevole che favorevole. Pertanto, essa violerebbe gli artt. 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. «con riferimento a quanto ribadito dalla disposizioni dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) anteposte al Codice civile, in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire».
2. Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta la quale ha chiesto il rigetto delle censure.
- Riguardo all'impugnato art. 2, la difesa regionale osserva che si tratta di una norma meramente procedurale che non pone alcun limite quantitativo alla apertura di nuovi esercizi commerciali, ma attribuisce un mero potere di indirizzo alla Giunta regionale, al quale non sarebbe connesso alcun potere sanzionatorio o inibitorio. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 1 della stessa legge chiarisce che l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di superficie degli esercizi commerciali non sono soggetti a contingenti numerici, a limiti territoriali, a vincoli merceologici o di qualsiasi altra natura. D'altra parte, l'eventuale violazione di questa norma sarebbe al più sindacabile davanti al giudice amministrativo.
- Inoltre, l'attribuzione di tale potere di indirizzo alla Giunta sarebbe rispettoso della tutela della concorrenza in quanto basato su parametri oggettivi.
- Infine, le censure non terrebbero conto delle competenze legislative della Regione in materia di commercio. La disposizione impugnata non avrebbe finalità di regolare la concorrenza, ma solo di assicurare una equilibrata razionalizzazione della rete distributiva in rapporto alle varie categorie e dimensioni degli esercizi commerciali.
- Riguardo alle censure concernenti l'art. 3, la difesa regionale sostiene che l'abrogazione da parte del legislatore nazionale delle norme che prescrivono il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 non comporterebbe automaticamente l'illegittimità delle norme regionali che continuano a prevederli, posto che la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), lascerebbe libertà ai legislatori statali e regionali, di mantenere la previsione di tali requisiti per il settore merceologico alimentare.
- Inoltre, l'abrogazione dei requisiti in parola da parte del legislatore statale avrebbe rimesso al legislatore regionale, nell'esercizio delle sue competenze in materia di commercio, il potere discrezionale di individuare i requisiti per esercitare una determinata attività commerciale.
- Infondata sarebbe, altresì, la censura concernente l'art. 4 in quanto con tale disposizione il legislatore regionale non avrebbe affatto disciplinato l'attività commerciale su area pubblica, limitandosi solo ad escluderla dal suo ambito di applicazione. Per tale ragione non avrebbe introdotto alcun limite al suo esercizio.
- Ma anche a voler ritenere diversamente, la Regione osserva come tale tipo di attività, essendo strettamente correlata all'uso di una proprietà pubblica, richiederebbe una disciplina speciale. Lo stesso art. 28, comma 13, del d.lgs. n. 114 del 1998 consentirebbe alle Regioni e agli enti locali di stabilire limiti e modalità di utilizzo delle aree pubbliche in quanto a disponibilità limitata.
- In ordine alle censure aventi ad oggetto l'art. 7, la difesa richiama le argomentazioni già svolte con riguardo alle censure relative all'art. 2 della legge regionale.
- Quanto all'art. 11 della legge regionale, la resistente osserva come tale disposizione, nel vietare nei centri storici l'apertura o il trasferimento di sede delle grandi strutture commerciali, costituirebbe esercizio non solo della potestà esclusiva in materia di commercio, ma anche di quella in materia di pianificazione territoriale e di governo del territorio prevista dallo statuto.
- Al riguardo, la difesa regionale richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 22 ottobre 2009, in causa C-348/08, Choque Cabrera) che ha riconosciuto la legittimità di limitazioni all'accesso al mercato giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché non sorrette da ragioni puramente economiche. Pertanto, le limitazioni poste dalla norma in parola sarebbero conformi alla giurisprudenza comunitaria.
- Infine, la censura avente ad oggetto l'art. 18 sarebbe inammissibile o infondata.
- Tale disposizione avrebbe infatti una valenza solo procedimentale non introducendo alcun effetto retroattivo nella disciplina sanzionatoria, in quanto le sanzioni in essa previste regolano le fattispecie che si sono verificate sotto la sua vigenza.
3. In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le proprie difese, ha richiamato il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 11 dicembre 2013, in ordine alla modifica dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad opera dell'art. 30, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.
- Si afferma che in tale parere l'Autorità avrebbe chiarito che le Regioni potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali, purché siano rispettose del principio di non discriminazione e giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico costituzionalmente rilevante.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 7, 11 e 18 della legge della Regione autonoma

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale"), in riferimento agli artt. 25 e 117, secondo comma, lettere l) ed e), della Costituzione.

Il ricorrente impugna innanzitutto l'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale nell'inserire l'art. 1-bis nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta. Ritiene l'Avvocatura dello Stato che tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto riconoscerebbe alla Giunta regionale una discrezionalità troppo ampia, suscettibile di limitare ingiustificatamente l'apertura di nuovi esercizi commerciali e di medie e/o grandi strutture di vendita per tutelare «non meglio specificati obiettivi di equilibrio della rete distributiva».

L'Avvocatura censura, inoltre, l'art. 3 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale ha sostituito l'art. 3 della legge reg. n. 12 del 1999, stabilendo che anche per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone è necessario il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In tal modo la disposizione in parola violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), non richiede più il possesso di tali requisiti per le attività commerciali nel settore merceologico alimentare effettuate nei confronti di una determinata cerchia di persone. È altresì impugnato l'art. 4 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale, nell'inserire l'art. 3-bis nella legge reg. n. 12 del 1999, dispone che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, «Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica». Tale disposizione, nell'escludere dall'ambito della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura il commercio su area pubblica, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ponendosi in contrasto con le disposizioni, preposte alla tutela della concorrenza, contenute nell'art. 28, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per il quale sono ammissibili limitazioni solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale.

Ad avviso del ricorrente, anche l'art. 7 della legge reg. n. 5 del 2013 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Esso infatti, nel sostituire l'art. 5 della legge reg. n. 12 del 1999, introdurrebbe l'obbligo dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita, e subordinerebbe il rilascio dell'autorizzazione per i centri di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati al parere della struttura regionale competente in materia di commercio che attesta la conformità dell'attività agli indirizzi individuati dalla Giunta regionale previsti dall'art. 1-bis. In tal modo la disposizione impugnata limiterebbe ingiustificatamente l'apertura di nuovi esercizi commerciali e di medie e/o grandi strutture di vendita.

È impugnato, altresì, l'art. 11 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale ponendo il divieto, nei centri storici, di apertura e trasferimento di sede delle grandi strutture commerciali contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto, introducendo una limitazione assoluta e riferita non solo alla apertura ma anche al trasferimento di sede, sarebbe eccessivamente restrittivo e dunque anticoncorrenziale.

Infine il ricorrente censura l'art. 18 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella legge medesima, ivi comprese quelle che inaspriscono le sanzioni amministrative, trovano applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale previsione contrasterebbe con gli artt. 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto violerebbe il principio generale del *tempus regit actum* ribadito anche dall'art. 11 delle preleggi in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire.

2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 è fondata.

L'art. 1, comma 1-bis, della legge reg. n. 12 del 1999, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge censurata, dispone che «l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale non sono soggetti a contingenti numerici, a limiti territoriali, a vincoli merceologici o di qualsiasi altra natura, e possono essere vietati o limitati esclusivamente quando siano in contrasto con la normativa in materia di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano con particolare riferimento alla tutela e allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano e alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico, secondo quanto stabilito [...] dagli indirizzi regionali volti a promuovere e a mantenere un mercato distributivo aperto per la tutela della collettività dei consumatori».

Il ricorrente ha impugnato l'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013 il quale inserisce l'art. 1-bis nella legge reg. n. 12 del 1999. Esso dispone che: «La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, per la

determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell'osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta».

2.1. La disposizione in parola incide sulla materia della «tutela della concorrenza» spettante, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Com'è noto, infatti, la recente giurisprudenza costituzionale ha affermato che la nozione di concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)». Inoltre, la Corte ha affermato che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni» (così, tra le più recenti, sentenza n. 38 del 2013; si veda, inoltre, la sentenza n. 299 del 2012). Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» la Corte ha tratto la conclusione «che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).

Espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in questa materia è stato ritenuto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale disposizione detta una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale stabilendo che «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».

2.2. Il censurato art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013 conferisce alla Giunta regionale un potere di indirizzo volto alla determinazione di obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi. La previsione e la conformazione di tale potere è tale da consentire alla Giunta di incidere e condizionare l'agire degli operatori sul mercato, incentivando o viceversa limitando l'apertura degli esercizi commerciali in relazione alle diverse tipologie merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al territorio. È evidente, dunque, che la previsione in esame, autorizzando la Giunta «a definire indirizzi» per assicurare l'equilibrio della rete distributiva, consente alla Regione interventi che ben possono risolversi in limiti alle possibilità di accesso sul mercato degli operatori economici. Ma – come già rilevato da questa Corte – è ancor prima la stessa attribuzione di un tale potere alla Giunta regionale in una materia devoluta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a determinare la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenza n. 38 del 2013).

Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013.

3. Al riconoscimento della illegittimità costituzionale della disposizione ora esaminata segue la fondatezza della censura avente ad oggetto l'art. 7 della legge reg. n. 5 del 2013 il quale disciplina le medie e grandi strutture di vendita.

Il comma 1 di tale disposizione subordina l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita ad apposita «autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all'articolo 1-bis, dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011».

Il comma 4, impugnato dallo Stato, stabilisce che: «Limitatamente alle strutture con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta e attestante la conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1-bis. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente espresso».

Tale disposizione, dunque, fa dipendere il rilascio dell'autorizzazione alla apertura delle indicate strutture di vendita dall'attestazione della conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1-bis della legge reg. n. 12 del 1999, introdotto – come si è visto – dall'art. 2 della legge reg. n. 5 del 2013. La norma impugnata rende evidente che – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa regionale, secondo la quale il potere di indirizzo sarebbe sfornito di potestà inibitoria o sanzionatoria – tale potere incide direttamente sulla possibilità di accesso al mercato degli operatori economici, dal momento che

preclude l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi commerciali in esso previsti laddove non risultino conformi agli indirizzi fissati dalla Giunta.

Pertanto, stante il nesso che lega la disposizione in questione a quella di cui all'art. 2 sopra esaminata, all'accoglimento della censura relativa a questa norma consegue l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 7 impugnato, nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista alla attestazione del rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge reg. n. 12 del 1999.

4. Il ricorrente impugna, altresì, l'art. 3 della legge reg. n. 5 del 2013 il quale sostituisce l'art. 3 della legge reg. n. 12 del 1999 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

Oggetto di censura è il comma 5 il quale stabilisce: «Oltre a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a coloro che siano in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o della domanda per il rilascio dell'autorizzazione, anche di uno dei requisiti professionali elencati dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010».

Lo Stato censura la disposizione regionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 che esclude la necessità del possesso dei requisiti in esso previsti nel caso in cui l'attività sia esercitata nei confronti di una cerchia determinata di persone.

- 4.1. La disposizione statale richiamata dal ricorrente, e cui la norma regionale censurata rinvia, individua i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Con specifico riguardo all'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- «a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti».

Nel testo originario la norma statale richiedeva espressamente il possesso di uno di tali requisiti anche nel caso in cui l'attività fosse svolta «nei confronti di una cerchia determinata di persone». L'art. 8 del d.lgs. n. 147 del 2012, modificando l'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 ha soppresso tale inciso di tal che la norma statale non richiede più il possesso dei suddetti requisiti per tale tipologia di attività.

A differenza della disposizione statale ora esaminata, l'art. 3 della legge reg. n. 5 del 2013 – pur se tale legge è stata emanata successivamente alla modifica dell'art. 71 del d.lgs. n. 59 del 2010 – continua a richiedere il possesso degli stessi requisiti previsti dalla norma statale anche nel caso in cui l'attività di commercio nel settore merceologico alimentare sia svolta nei confronti di una cerchia determinata di persone.

- 4.2. La censura proposta avverso tale disposizione legislativa non è fondata.

I requisiti richiesti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 consistono – come si è visto – nell'aver frequentato un corso professionale ad hoc, ovvero nella pregressa specifica esperienza nel settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora nel possesso di un titolo per il cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Tali requisiti, considerata la loro natura, appaiono funzionali ad assicurare che coloro che svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica preparazione ed esperienza professionale all'evidente scopo di salvaguardare la salute dei consumatori in un settore delicato e fondamentale qual è quello alimentare, assicurando che coloro che maneggiano, preparano e commerciano alimenti abbiano maturato una adeguata professionalità. Questa conclusione è avvalorata dalla considerazione che l'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006,

n. 248, stabilisce che, «al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale», le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, tra cui il possesso di requisiti professionali soggettivi. Tuttavia, poi, fa espressamente «salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande» (art. 3, comma 1, lettera a). Ciò attesta che lo stesso legislatore statale ha ritenuto che i requisiti in esame non incidano sul profilo della liberalizzazione del mercato, apparendo necessari per soddisfare esigenze di sicurezza alimentare.

Tali considerazioni portano ad escludere che la norma impugnata attenga alla materia della «tutela della concorrenza» ponendo limiti o barriere all'accesso al mercato con effetti restrittivi della concorrenza. Essa, piuttosto, concerne la materia della «tutela della salute», attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori.

Pertanto, l'art. 3 impugnato, nel richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 anche laddove le attività nel settore merceologico alimentare siano svolte nei confronti di una cerchia limitata di persone, costituisce espressione della potestà concorrente della Regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., non limitata da principi fondamentali della legislazione statale che vengano ad impedirla.

5. L'art. 4 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale inserisce l'art. 3-bis nella legge reg. n. 12 del 1999, dispone che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, «Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica».

Il ricorrente sostiene che tale disposizione, nell'escludere dalla applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali quelle su area pubblica, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto violerebbe le disposizioni, preposte alla tutela della concorrenza, contenute nell'art. 28, comma 13, del d.lgs. n. 114 del 1998 per il quale sono ammissibili limitazioni solo per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale.

5.1. La questione è fondata.

Occorre al riguardo considerare che il profilo degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali è disciplinato dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del d.l. n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, il quale stabilisce che «al fine di garantire la libertà di concorrenza [...] le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», sono svolte senza il rispetto – tra l'altro – di orari di apertura e chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Nell'interpretare la citata normativa, questa Corte ha ritenuto «che essa attui un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche, e ha così proseguito: “L'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale” (sentenza n. 299 del 2012 [...])» (sentenza n. 38 del 2013).

Ora, tra le attività commerciali disciplinate dal d.lgs. n. 114 del 1998, cui l'art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 fa riferimento, vi è anche quella che si svolge su aree pubbliche (artt. 27 e seguenti) di tal che, anche per queste il legislatore statale ha inteso espressamente eliminare vincoli in ordine agli orari di apertura e chiusura dell'attività.

Le uniche limitazioni che è possibile porre allo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica sono quelle individuate dall'art. 28, comma 13, del d.lgs. n. 114 del 1998, come modificato dal d.lgs. n. 59 del 2010, riconducibili ad esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, a finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché quelle individuate dall'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011.

L'art. 4 della legge reg. n. 5 del 2013, pur eliminando i vincoli alla apertura degli esercizi commerciali, eccettua espressamente dal suo ambito di applicazione le attività di commercio su area pubblica. Il chiaro tenore letterale della disposizione consente di ritenere che il principio di liberalizzazione degli orari in essa affermato non si applichi all'attività commerciale su area pubblica. In tal modo però, essa si presta a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e violando, quindi, l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui, nel disporre che le attività commerciali sono svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, esclude l'attività di commercio su area pubblica.

6. È impugnato l'art. 11 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale inserisce nell'art. 9 della legge reg. n. 12 del 1999 il comma 2-bis disponendo che «In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita».

Il ricorrente sostiene che la previsione di un divieto assoluto tanto alla apertura quanto al trasferimento di sede di dette strutture di vendita nei centri storici, incidendo nella materia della «tutela della concorrenza», violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in quanto sarebbe eccessivamente restrittivo e dunque anticoncorrenziale.

Ad avviso della difesa regionale la norma impugnata costituirebbe esercizio legittimo della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di «commercio», nonché in materia di pianificazione territoriale prevista dall'art. 2, primo comma, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). L'esercizio di tale potestà sarebbe reso necessario dalle peculiari caratteristiche territoriali della Regione e «dalla limitata ampiezza degli spazi vitali». La difesa regionale ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 11 marzo 2010, in causa C-384/08, Attanasio Group, e sentenza 24 marzo 2011, in causa C-400/08, Commissione europea contro Regno di Spagna) che avrebbe riconosciuto la legittimità di limitazioni dell'accesso al mercato giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché non sorrette da ragioni puramente economiche. Infine, la Regione ha richiamato il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza in data 11 dicembre 2013, sull'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nel quale avrebbe riconosciuto la legittimità di misure regionali che introducono restrizioni relativamente alle aree di insediamento di attività produttive e commerciali, purché rispettose del principio di non discriminazione.

6.1. La censura è fondata.

Occorre preliminarmente osservare come la evocata competenza primaria in materia di urbanistica deve in ogni caso svolgersi, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera g), dello statuto regionale, «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Inoltre, questa Corte ha osservato come il disposto dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il quale sancisce la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, «deve essere ricondotto nell'ambito della tutela della concorrenza, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., norma in presenza della quale i titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto speciale, in materia di commercio e di governo del territorio non sono idonei ad impedire l'esercizio della detta competenza statale (ex multis: sentenza n. 299 del 2012 citata, punto 6.1. del Considerato in diritto), che assume quindi carattere prevalente» (sentenza n. 38 del 2013; si veda, altresì, la sentenza n. 25 del 2009).

Non pertinente appare, poi, il richiamo alla giurisprudenza comunitaria fatto dalla difesa regionale. Come già affermato da questa Corte, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 24 marzo 2011 (in causa C-400/08) «riguarda, in riferimento a grandi esercizi commerciali, restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza. Tali restrizioni possono essere giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, a condizione che siano idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso. Fra i motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, la protezione dell'ambiente e la razionale gestione del territorio. Come si vede, si tratta di una fattispecie diversa da quella qui in esame, sia per la diversità del principio evocato (libertà di stabilimento e non tutela della concorrenza), sia per le caratteristiche di fatto delle due vicende» (sentenza n. 38 del 2013).

Le stesse argomentazioni possono essere svolte anche nel caso in esame.

L'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente «ivi incluso l'ambiente urbano» e riconosce alle Regioni la possibilità di prevedere «anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». Tuttavia la disposizione statale stabilisce che ciò debba avvenire «senza discriminazioni tra gli operatori».

Lo stesso parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato citato dalla difesa regionale, nel richiamare la possibilità riconosciuta alle Regioni dalla normativa statale di introdurre restrizioni con riguardo alle aree di insediamento delle attività commerciali, afferma che ciò può avvenire a condizione del «rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione».

L'art. 11 censurato, nel vietare con legge l'apertura e il trasferimento nei centri storici delle grandi strutture di vendita, preclude del tutto e a priori detta possibilità. Tale divieto, proprio per la sua assolutezza, costituisce una limitazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e viene ad incidere «direttamente sull'accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o intendano svolgere attività di vendita» (sentenza n. 38 del 2013).

Per tali ragioni, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale disposizione.

7. Il ricorrente ha, infine, impugnato l'art. 18 della legge reg. n. 5 del 2013, il quale stabilisce che «Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 3, 4, 4-bis, 5, commi 1, 2 e 4, 9 e 11-ter della legge regionale n. 12/99, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge».

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la norma impugnata farebbe riferimento anche alle disposizioni che inaspriscono sanzioni amministrative e che pertanto, stabilendo che esse si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, si porrebbe in contrasto con il principio *tempus regit actum* in virtù del quale la sanzione da

irrogarsi sarebbe quella applicabile in base alla norma vigente nel tempo in cui fu commesso l'illecito. Conseguentemente, l'articolo impugnato violerebbe gli artt. 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. con riferimento a quanto ribadito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire. La difesa regionale sostiene che le censure sarebbero infondate in quanto l'art. 18 avrebbe valenza solo procedimentale e non avrebbe invece alcun effetto retroattivo.

7.1. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. dal momento che tale parametro risulta meramente evocato dal ricorrente il quale non ha tuttavia in alcun modo motivato la censura (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2013).

7.2. La questione sollevata con riferimento all'art. 25 Cost. è fondata.

Benché il ricorrente evochi il principio *tempus regit actum*, dal contenuto della censura appare chiaro che in realtà lamenta la violazione del principio di irretroattività delle disposizioni che introducono sanzioni amministrative.

L'esame di tale censura deve prendere le mosse dalla sentenza n. 196 del 2010 nella quale questa Corte ha affermato che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava «il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto».

Detto principio è peraltro desumibile anche dall'art. 25, secondo comma, Cost., «il quale – data l'ampiezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito [...]») – può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato» (sempre sentenza n. 196 del 2010).

Analogo principio è sancito altresì dalla disciplina generale relativa agli illeciti amministrativi prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale, all'art. 1, pone la regola per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tale regola costituisce un principio generale di quello specifico sistema.

L'art. 18 impugnato, nell'indicare le varie disposizioni da esso introdotte, le quali devono avere applicazione anche ai procedimenti in corso, richiama espressamente l'art. 11-ter della legge reg. n. 12 del 1999 introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2013.

Tale disposizione prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000 per coloro che esercitino le attività commerciali di cui all'art. 4, senza aver presentato la SCIA. Assoggetta inoltre alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 800 a euro 3.000 coloro che non comunichino ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA entro trenta giorni dal suo verificarsi.

La disposizione censurata, dunque, prevede la sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, in tal modo violando il principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost.

Conseguentemente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. n. 5 del 2013 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge, le quali prevedono sanzioni amministrative, si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale");
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l'attività di commercio su area pubblica;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge le quali prevedono sanzioni amministrative si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore;

-
- 5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

PARTE SECONDA

ATTI DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Decreto 14 aprile 2014, n. 2.

**Nomina, ai sensi dell'art. 12, 1° comma, della l.r. 27/1998,
e successive modificazioni, della Commissione regionale
per la cooperazione.**

L'ASSESSORE REGIONALE
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Omissis

decreta

La Commissione regionale per la cooperazione è composta dai Sigg.ri:

- Rino BROCHET, dirigente delle attività produttive e cooperazione dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
- Alessandra GUARDA, rappresentante dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- Roberto BORIO, rappresentante dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- Claudio VIGNA, rappresentante dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
- Cristina DEL FAVERO, rappresentante del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione;
- Luigi CERISE, rappresentante della Fédération des Coopératives Valdôtaines;
- Umberto FOSSÀ, rappresentante della Lega Coop Valle d'Aosta;
- Luigi LORENZIN, rappresentante dell'Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale Valle d'Aosta;

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Arrêté n° 2 du 14 avril 2014,

**portant nomination de la Commission régionale de la
coopération, au sens du premier alinéa de l'art. 12 de la
LR n° 27/1998 modifiée.**

L'ASSESEUR RÉGIONAL
AUX ACTIVITÉS PRODUCTIVES,
À L'ÉNERGIE ET AUX POLITIQUES DU TRAVAIL

Omissis

arrête

La Commission régionale de la coopération est composée par les personnes ci-après :

- BROCHET Rino, dirigeant de la structure «Activités productives et coopération» de l'Assessorat des activités productives, de l'énergie et des politiques du travail, en qualité de président;
- GUARDA Alessandra, représentante de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales;
- BORIO Roberto, représentant de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles;
- VIGNA Claudio, représentant de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public;
- DEL FAVERO Cristina, représentante du Département des politiques du travail et de la formation;
- CERISE Luigi, représentant de la Fédération des coopératives valdôtaines;
- FOSSÀ Umberto, représentant de la Lega Coop Valle d'Aosta;
- LORENZIN Luigi, représentant de la Federazione regionale Valle d'Aosta de l'Associazione generale Cooperative Italiane;

- Paolo PIFFARI, rappresentante della Federazione nazionale UNCI della Valle d'Aosta;

e dai sottoindicati rappresentanti degli enti cooperativi iscritti nel Registro regionale degli enti cooperativi, eletti in data 10 aprile 2014:

MEMBRI EFFETTIVI:

- Marino DENARIER e Mario DALBARD, rappresentanti degli enti cooperativi iscritti nelle categorie cooperative di lavoro agricolo e cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
- Guido LAMBERTI e Gianfranco MARTEN PEROLINO, rappresentanti degli enti cooperativi iscritti nelle categorie cooperative di consumo, di dettaglianti, di produzione e lavoro, edilizie di abitazione, di trasporto, della pesca, altre cooperative, consorzi cooperativi, consorzi agrari, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, banche di credito cooperativo;
- Riccardo JACQUEMOD, rappresentante degli enti cooperativi iscritti nella categoria cooperative sociali;

MEMBRI SUPPLENTI:

- Dino DARENSOD e Ildo ABRAM, rappresentanti degli enti cooperativi iscritti nelle categorie cooperative di lavoro agricolo e cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
- CASAGRANDE Maria Giovanna e Edi AVOYER, rappresentanti degli enti cooperativi iscritti nelle categorie cooperative di consumo, di dettaglianti, di produzione e lavoro, edilizie di abitazione, di trasporto, della pesca, altre cooperative, consorzi cooperativi, consorzi agrari, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, banche di credito cooperativo;
- Maria LUCIA, rappresentante degli enti cooperativi iscritti nella categoria cooperative sociali.

Aosta, 14 aprile 2014.

L'Assessore
Pierluigi MARQUIS

- PIFFARI Paolo, représentant de la Federazione regionale Valle d'Aosta de l'Unione Nazionale Cooperative Italiane;

et par les représentants ci-après des entreprises coopératives immatriculées au Registre régional des entreprises coopératives, élus le 10 avril 2014:

MEMBRES TITULAIRES:

- DENARIER Marino et DALBARD Mario, représentants des entreprises coopératives immatriculées dans les catégories «Coopératives d'agriculteurs» et «Coopératives de transformation de produits agricoles et d'élevage»;
- LAMBERTI Guido et MARTEN PEROLINO Gianfranco, représentants des entreprises coopératives immatriculées dans les catégories «Coopératives de consommation», «Coopératives de détaillants», «Coopératives de production et de travail», «Coopératives de logement», «Coopératives de transport», «Coopératives de pêcheurs», «Autres coopératives», «Consortiums de coopératives», «Consortiums agricoles», «Consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement» et «Coopératives de crédit»;
- JACQUEMOD Riccardo, représentant des entreprises coopératives immatriculées dans la catégorie «Coopératives d'aide sociale»;

MEMBRES SUPPLÉANTS:

- DARENSOD Dino et ABRAM Ildo, représentants des entreprises coopératives immatriculées dans les catégories «Coopératives d'agriculteurs» et «Coopératives de transformation de produits agricoles et d'élevage»;
- CASAGRANDE Maria Giovanna et AVOYER Edi, représentants des entreprises coopératives immatriculées dans les catégories «Coopératives de consommation», «Coopératives de détaillants», «Coopératives de production et de travail», «Coopératives de logement», «Coopératives de transport», «Coopératives de pêcheurs», «Autres coopératives», «Consortiums de coopératives», «Consortiums agricoles», «Consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement» et «Coopératives de crédit»;
- LUCIA Maria, représentante des entreprises coopératives immatriculées dans la catégorie «Coopératives d'aide sociale».

Fait à Aoste, le 14 avril 2014.

L'assesseur,
Pierluigi MARQUIS

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO**

Provvedimento dirigenziale 8 aprile 2014, n. 1202.

Approvazione dell'esito della valutazione relativa ai progetti pervenuti in risposta all'invito a presentare progetti per attività di formazione individualizzata a catalogo - PO "Occupazione" FSE - asse Adattabilità - invito n. 2012/02 - quinta scadenza. Finanziamento di spesa.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE DELLA FORMAZIONE
E DELL'OCCUPAZIONE**

Omissis

decide

1. di approvare l'esito della valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta dell'Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013-Invito 2012/02 – quinta scadenza – come esposto nelle tabelle allegate al presente provvedimento, del quale formano parte integrante;
2. di finanziare per l'anno 2014 la spesa complessiva di Euro 166.863,25 (centosessantaseimilaottocentosessantatre/25), sul capitolo 30056 "Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale – Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013", richiesta 15350 "Asse 1 Adattabilità – contributi" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014/2016 (Fondo di euro 2.500.000,00, impegnato con DGR 87/2012 n. prenotazione 0545/2013) che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che il presente Provvedimento Dirigenziale sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Estensore
Michele MONTELEONE

Il Dirigente
Massimiliano CADIN

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,
DE L'ÉNERGIE ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL**

Acte du dirigeant n° 1202 du 8 avril 2014,

portant approbation du résultat de l'évaluation des projets déposés au titre de l'appel à projets lancé en vue des actions de formation individualisée en catalogue à réaliser avec le concours du FSE – PO Emploi – axe Adaptation (cinquième échéance - appel à projets n° 2012/02) et financement de la dépense y afférente.

**LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
POLITIQUES DE LA FORMATION
ET DE L'EMPLOI**

Omissis

décide

1. Le résultat de l'évaluation des projets déposés au titre de l'appel n° 2012/02 (cinquième échéance) lancé en vue des actions à réaliser avec le concours du Fonds social européen 2007/2013 est approuvé comme il appert des tableaux visés aux annexes qui font partie intégrante du présent acte;
2. La dépense globale y afférente, qui se chiffre à 166 863,25 euros (cent soixante-six mille huit cent soixante-trois euros et vingt-cinq centimes), est financée, au titre de 2014, par les crédits inscrits au chapitre 30056 «Aides à la réalisation des actions cofinancées par le Fonds social européen (FSE), par le Fonds de roulement de l'État et par la Région – Programme Objectif 2 – Emploi 2007/2013», détail 15350 «Axe 1 – Adaptation – Aides», du budget de gestion 2014/2016 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires (Fonds de 2 500 000,00 euros réservé par la DGR n° 87/2012, réservation n° 0545/2013);
3. Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Le rédacteur,
Michele MONTELEONE

Le dirigeant,
Massimiliano CADIN

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "OCCUPAZIONE"
OBIETTIVO 2
BANDO 2012/02 - ANNO 2013 - QUINTA SCADENZA
Programma Regionale attività da ammettere al cofinanziamento F.S.E.

Allegato 1 - Progetti non ammissibili formalmente

Numero	Codice progetto	Proponente	Attuatore	Titolo progetto	Note
1	12/021a100D82	NOLVALLEE srl	NOLVALLEE srl	Language Training for Business - Linguarama	Il proponente ha rinunciato alla domanda con lettera ns. prot. 5742/dpif del 30 aprile 2013.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "OCCUPAZIONE"
OBIETTIVO 2
BANDO 2012/02 - ANNO 2013 - QUINTA SCADENZA
Programma Regionale attività da ammettere al cofinanziamento F.S.E.

Allegato 2 - Progetti non valutabili

Numero	Scheda intervento	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Note
1	2012/021a101	12/021a101164	Alessandro Marguerettaz	back school	Non valutabile per errata scelta della scheda intervento su cui presentare il progetto
2	2012/021a100	12/021a100E19	dago srl	Aggiornamento linguistico Dago Srl	Non valutabile in quanto è già stato finanziato lo stesso corso, dello stesso livello, con lo stesso partecipante e con lo stesso ente erogatore nel bando 2009/01 con cod progetto 09/011c001983ADL
3	2012/021a100	12/021a100E17	Dott.ssa Manuela Feder	CANCEROLOGIA OCULARE - NEUROFTALMOLOGIA - OFTALMOLOGIA DI AL TRE SPECIE	Progetto non valutabile perché la scheda intervento 2012/021a100 del bando 2012/02 prevede che la durata complessiva di ciascun intervento formativo debba essere minimo di 14 ore.
4	2012/021a100	12/021a100D92	Studio tecnico Ing. Benato Alexia	Sicurezza RSP/ASPP completamento formazione	Non valutabile per errata compilazione del formulario: il catalogo allegato è costituito da più corsi fruibili singolarmente e non da un unico corso con più moduli. Inoltre sarebbe stato finanziabile un unico corso del catalogo in quanto le durate dei restanti corsi risultano inferiori alla durata minima prevista dalla scheda intervento (14 ore)

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "OCCUPAZIONE"
OBIETTIVO 2
BANDO 2012/02 - ANNO 2013 - QUINTA SCADENZA
Programma Regionale attività da ammettere al cofinanziamento F.S.E.

Allegato 3 - Proposte idonee

Num. Inv.	Interv.	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Punti	Note
1	2012/02/1a100	1202/1a100D80FOR	Le Castor di Luciano Massimiliano	Corso di addestramento, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto	31	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.18+B.19.
2	2012/02/1a100	1202/1a100E04FOR	AIRAUDI STEFANO	CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	31	
3	2012/02/1a100	1202/1a100E00FOR	Allure di Raso Monica	Formazione aziendale Allure - Anno 2013	31	
4	2012/02/1a100	1202/1a100D79FOR	ARCO VENERE DI BOGONI DEBORA	ACCADÉMIA ALDO COPPOLA 2013	33	
5	2012/02/1a100	1202/1a100E05FOR	ATTIVA S.r.l.	ATTIVA - Formazione Direzione Amministrativa maggio 2013	36	Il costo massimo ammissibile per la quota di iscrizione è di euro 60/h, per un totale di 960 €.
6	2012/02/1a100	1202/1a100D94FOR	BALDINI PAOLA MICHELA	Formazione professionale Paola Michela Baldini 2013	30	
7	2012/02/1a100	1202/1a100E03FOR	BALDOIN DIEGO	Aggiornamento linguistico 2013	29	
8	2012/02/1a100	1202/1a100D83FOR	BLANC JEAN PIERRE	CASACLIMA - Il trattamento energetico di edifici esistenti	34	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.18+B.19.
9	2012/02/1a100	1202/1a100E02FOR	BUSI ANDREA	Corso di formazione GIS e GPS 2012-2013	36	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.18+B.19.
10	2012/02/1a100	1202/1a100E22FOR	Calcamuggi Matteo	SPECIALIZZAZIONE FAF24	33	
11	2012/02/1a101	1202/1a101B8FOR	COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.	Master Executive in Gestione della Manutenzione Industriale	36	Il contributo massimo erogabile è di 6.000 € escluso il costo relativo alla voce B.07
12	2012/02/1a100	1202/1a100E01FOR	COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.	Cogne Acciai Speciali - formazione specialistica 2013 - II parte	33	Per i corsi: "Corporate finance" e "Leadership" il contributo massimo erogabile è di 3.500 €. Per il corso lingua inglese B1+-Adrianopolis il costo orariale finanziario della voce quota d'iscrizione è di 40 Euro.
13	2012/02/1a100	1202/1a100E24FOR	COORDINAMENTO SOLIDARIETA VALLE D'AOSTA	Gestire tempi e carichi lavoro	39	
14	2012/02/1a100	1202/1a100D72FOR	COSTA HUGUET MIREIA	corso massaggio decontrattante	26	
15	2012/02/1a100	1202/1a100E14FOR	DE RIZ PIERCARLO	LA PSICOCORPOREITA ANALITICA (PCA)	32	Il contributo massimo erogabile è di 3.500 € escluso il costo relativo alla voce B.07
16	2012/02/1a100	1202/1a100D78FOR	DEIT Consulting di Emanuele Davide	GIO EXECUTIVE TRACK IS GOVERNANCE - IS ORGANIZATION - IS PERFORMANCE	34	Il valore massimo ammissibile a finanziamento pubblico per la quota d'iscrizione è di 60 € l'ora. In sede di valutazione si è rilevato che per il corso "Is performance" non è stato inserito il valore moltiplicatore nella colonna unità che di default propone il valore 0 ma nella colonna del costo unitario invece era inserito il costo riportato anche nel catalogo allegato. La commissione dopo aver acquisito la dichiarazione del proponente ha provveduto ad apportare la necessaria integrazione.
17	2012/02/1a100	1202/1a100D75FOR	donati alessia	EMDR II	33	
18	2012/02/1a100	1202/1a100E18FOR	EASY EAT di CHALLANCIN SONIA s.n.c.	COOK ACCADEMIA DI PASTICCERIA	37	
19	2012/02/1a100	1202/1a100D77FOR	Ecometer di Saudini Paolo & C. s.n.c.	ABILITAZIONE DI 1° LIVELLO AL VOLO CON I DRONI EURODRONE	36	
20	2012/02/1a100	1202/1a100E08FOR	EDIL LOSE ALP SNC DI KHIATTI BEDRAOUI & C.	CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	35	
21	2012/02/1a100	1202/1a100D71FOR	Ferraris Debora	Aggiornamento professionale 2013	35	
22	2012/02/1a100	1202/1a100D98FOR	Ferrero Massimo	trauma	32	
23	2012/02/1a100	1202/1a100D89FOR	FILIPPETTO EGIDIO	trauma	36	
24	2012/02/1a100	1202/1a100E23FOR	fissos anselmo	trauma	33	
25	2012/02/1a100	1202/1a100D86FOR	FREDDO SYSTEM GHIRALDINI ANDREA	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERA	34	
26	2012/02/1a100	1202/1a100E12FOR	FUTUREDI DI ROSSI MICHEL	CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	31	
27	2012/02/1a100	1202/1a100D87FOR	GIACOMINI LUCIA	Workshop EMDR Livello I	33	
28	2012/02/1a100	1202/1a100E10FOR	GRIMOD ERIK	CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	31	
29	2012/02/1a100	1202/1a100D88FOR	HENRIOD WILLIAM	Formazione professionale Lo Foo	27	Per i corsi: "Ritiro no Ego" e "Trasformazione della vita" il contributo massimo erogabile è di 3.500 € escluso il costo relativo alla voce B.07.
30	2012/02/1a100	1202/1a100D73FOR	IDEALCLIMA SRL	IDEALCLIMA - Certificazione F-GAS - FL3 Cat.I - Corso 2	36	
31	2012/02/1a100	1202/1a101E13FOR	Irene Maria Leiza Bossi	master	34	Il contributo massimo erogabile è di 6.000 € escluso il costo relativo alla voce B.07
32	2012/02/1a100	1202/1a100E15FOR	JANNI MARIA CRISTINA	Aggiornamento linguistico 2013, 2014	28	Per i corsi di lingue il costo orariale finanziario della voce quota d'iscrizione è di 40 Euro.
33	2012/02/1a100	1202/1a100D95FOR	JUNOD JOELLE	PROFESSIONE TABACCAIO - JUNOD	31	
34	2012/02/1a100	1202/1a100D91FOR	Lalicata Giampaolo	Corso microsoft project professionali	33	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.19.
35	2012/02/1a100	1202/1a100D96FOR	LE FUMEUR DI ALBANESE COSIMO GIOVANNI	PROFESSIONE TABACCAIO - ALBANESE	31	
36	2012/02/1a100	1202/1a100D99FOR	LUCA MISTRETTA	CORSO INDIVIDUALE DI LINGUA INGLESE livello C2	25	
37	2012/02/1a100	1202/1a100D90FOR	MARTINET LUCA	CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	31	
38	2012/02/1a101	1202/1a101B6FOR	MRANI ALAOUJ ISMAIL	ACCADÉMIA DI OSTEOPATIA	26	
39	2012/02/1a100	1202/1a100E07FOR	NOLVALLEE srl	Statistics committee E.R.A. Wall Street del	25	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16, per i corsi di lingue il costo orariale finanziario della voce quota d'iscrizione è di 40 Euro.
40	2012/02/1a101	1202/1a101E17FOR	Obino Laure	Master in psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva 2013-2014	31	

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "OCCUPAZIONE"
OBIETTIVO 2
BANDO 2012/02 - ANNO 2013 - QUINTA SCADENZA
Programma Regionale attività da ammettere al cofinanziamento F.S.E.

Allegato 3 - Proposte idonee

Num.	Indirizzo intervento	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Punti	Note
41	2012/021a100	12/021a100E20FOR	parrocchia di san Lorenzo scuola di sant'orso	formazione avanzata	35	
42	2012/021a100	12/021a100D76FOR	podintestà nadia	Lutto e perdita - parlando dal cuore attraversando la mente -	33	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.18+B.19.
43	2012/021a100	12/021a100D84FOR	SNELBODY DI DANIELA CORONA	Aggiornamento professionale Daniela Corona	27	
44	2012/021a100	12/021a100E11FOR	Tammone Alessandro	PND ESAME ULTRASONORO	30	
45	2012/021a100	12/021a100D74FOR	TEREKHOVA GALINA	Progetto "Massaggio Benessere"	26	
46	2012/021a100	12/021a100D97FOR	Troux Sabina	Formazione e Lavoro	32	Il contributo massimo erogabile è di 3.500 € a corso e a partecipante.
47	2012/021a100	12/021a100D93FOR	Ivanito alessandro	EMDR II	33	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.18+B.19.
48	2012/021a100	12/021a100D81FOR	T.G. Costruzioni di Tropea Giovanni	Corso di addetto rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto	37	Le spese di viaggio sono ammesse solo per il 30% delle voci B.16+B.18+B.19.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE "OCCUPAZIONE"
OBIETTIVO 2
BANDO 2012/02 - ANNO 2013 - QUINTA SCADENZA
Programma Regionale attività da ammettere al cofinanziamento F.S.E.

Allegato 4 - Progetti idonei, finanziabili

Num.	Assessorato	Scheda intervento	Codice Progetto	Proponente	Titolo progetto	Spesa richiesta	Spesa ammessa	Finanziamento pubblico		Cofinanziamento Privato		Cofinanziamento minimo %	Capitolo	Richiesta
								Anno 2013 Euro	%	Euro	%			
1	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	Le Castor di Luserne Massimiliano	Corso di addebi. Imozione, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto	2421,40	2421,40	1945,40	63,02	876,00	36,16	20	30056	15356
2	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E04FOR	ALBERTO STEFANO	CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1253,20	1253,20	429,20	30,21	487,76	39,19	20	30056	15356
3	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E03FOR	PIRELLA DI RASO Monica	Formazione aziendale Allure - Anno 2013	6662,80	6662,80	4530,24	68,00	1132,56	20,00	20	30056	15356
4	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	ARCO VENERE DI BOGNO DEBORA	ACCADEMIA ALDO COPPOLA 2013	6424,80	6424,80	4399,84	68,48	1284,96	20,00	20	30056	15356
5	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E05FOR	ATTIVA S.r.l.	ATTIVA - Formazione Direzione Amministrativa maggio 2013	3399,12	3399,12	1610,00	47,37	1789,12	52,63	20	30056	15356
6	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E04FOR	BALDINI PAOLA MICHELA	Formazione professionale Piacca Michela Baldini 2013	2169,70	2169,70	1728,70	79,67	441,00	20,33	20	30056	15356
7	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E03FOR	BALDINI DIEGO	Aggiornamento linguistico 2013	2730,00	2730,00	1500,00	54,93	1230,00	45,07	20	30056	15356
8	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E03FOR	BLANCHET JEAN PIERRE	CASACCLIMA - Il risanamento energetico di edifici esistenti	2731,60	2731,60	2085,85	76,36	645,75	23,64	20	30056	15356
9	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E02FOR	BUSSI ANDREA	Corso di formazione GIS e GPS 2012-2013	5302,00	5302,00	3066,40	57,83	2235,60	42,17	20	30056	15356
10	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E02FOR	calcamuggi matteo	SPECIALIZZAZIONE FAF24	2154,00	2154,00	1470,00	68,25	684,00	31,75	20	30056	15356
11	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E01FOR	COGNIE AGCM SPECIALI S.P.A.	COGNIE AGCM SPECIALI - Formazione specialistica 2013 - Il parte	58207,00	58207,00	34924,20	60,00	23282,80	40,00	40	30056	15356
12	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a101E04FOR	COORDINAMENTO SOLIDARIE FA VALLE D'AOSTA	Master Executive in Gestione della Manutenzione Industriale	18600,00	18600,00	6300,00	37,95	12300,00	62,05	20	30056	15356
13	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E02FOR	COORDINAMENTO SOLIDARIE FA VALLE D'AOSTA	Seatre tempi e carichi lavoro	7511,00	7511,00	6008,80	80,00	1502,20	20,00	20	30056	15356
14	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E02FOR	COSTA HUIJELT MIREIA	Corso massaggio decontractura	670,00	670,00	536,00	80,00	134,00	20,00	20	30056	15356
15	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E1FOR	DE RIZ PIERCARLO	LA PSICOLOGIA ANALITICA (PCA)	6569,00	6569,00	3800,00	57,86	2769,00	42,14	20	30056	15356
16	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	DETT Consulting di Emanuele Duval	CO-EXECUTIVE TRACK 10 GOVERNANCE - IS ORGANIZATION - IS PERFORMANCE	8319,90	8319,90	5466,00	65,70	2853,90	34,30	20	30056	15356
17	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E05FOR	diverdi alasia	EMOR II	2248,50	2248,50	1559,50	69,31	689,00	30,69	20	30056	15356
18	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E1FOR	EASY EAT di CHALLANCIN SONIA s.r.l.	COKK ACADEMIA DI PASTIGERIA	2312,00	2312,00	1796,00	77,68	516,00	22,32	20	30056	15356
19	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	Emmer di Salsati Paolo & C. s.r.l.	ABILITAZIONE DI TIPOLOGIA AL VOLGO CON DRONI EURODRONE	1644,48	1644,48	1315,56	80,00	328,92	20,00	20	30056	15356
20	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E03FOR	EDIL LOSE ALP SNC di RICHARDI BEDRACOUTI & C.	CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1253,20	1253,20	629,20	50,21	624,00	49,79	20	30056	15356
21	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	Ferraro Debora	Aggiornamento professionale 2013	8486,00	8486,00	6666,00	78,74	1820,00	21,26	20	30056	15356
22	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	Ferraro massimo	trauma	2160,00	2160,00	1680,00	77,78	480,00	22,22	20	30056	15356
23	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	FLUPPETTO EGIDIO	trauma	2688,00	2688,00	2108,00	78,42	580,00	21,58	20	30056	15356
24	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E2FOR	fossion anselmo	Aggiornamento professionale 2013	2485,50	2485,50	1920,50	76,96	575,00	23,04	20	30056	15356
25	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	FREDDO SYSTEM GHIRALDINI ANDREA	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA	7830,24	7830,24	6136,00	77,37	1794,24	22,63	20	30056	15356
26	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E12FOR	FUTUREDIL DI ROSSI MICHEL	Workshop EMOR Livello I	1253,20	1253,20	629,20	50,21	624,00	49,79	20	30056	15356
27	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	GIACOMINI LUCIA	CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1921,80	1921,80	1461,80	76,06	460,00	23,94	20	30056	15356
28	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E1FOR	GRINODI ERIC	CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1253,20	1253,20	629,20	50,21	624,00	49,79	20	30056	15356
29	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	HENRIOD WILLIAM	Formazione professionale Lo Foo	14436,00	14436,00	9550,00	66,15	4886,00	33,85	20	30056	15356
30	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	IDEALCLIMA SRL	IDEALCLIMA - Certificazione F-GAS - FL3 Cal. - Corso 2	3102,80	3102,80	2482,00	79,98	620,80	20,01	20	30056	15356
31	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/101	12/02/1a101E03FOR	Irene Maria Letizia Bossu	master	10665,62	10665,62	6300,00	59,07	4365,62	40,93	20	30056	15356
32	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E15FOR	JANIN MARIA CRISTINA	Aggiornamento linguistico 2013, 2014	6995,00	6995,00	3920,00	56,04	3075,00	43,96	20	30056	15356
33	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E05FOR	JUNOD JOELLE	PROFESSIONE TABACCAIO - JUNOD	1238,00	1238,00	806,00	65,11	432,00	34,89	20	30056	15356
34	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	Lancia Gampolo	Corso microscopi professionali	1671,60	1671,60	982,80	58,78	688,80	41,21	20	30056	15356
35	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	LE FIMEUR DI ALBANESE COSIMO GIOVANNI	PROFESSIONE TABACCAIO - ALBANESE	1280,00	1280,00	856,00	66,88	424,00	33,12	20	30056	15356
36	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E04FOR	LUCA MISTRETTA	CORSO INDIVIDUALE DI LINGUA INGLESE livello C2	1950,00	1950,00	1350,00	69,23	600,00	30,77	20	30056	15356
37	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E09FOR	MARTINET LUCA	CORSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1253,20	1253,20	629,20	50,21	624,00	49,79	20	30056	15356
38	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/101	12/02/1a101E06FOR	MANALOU ISMAIL	ACCADEMIA DI SOSTEGNITA	6285,00	6285,00	5636,00	90,00	1259,00	20,00	20	30056	15356
39	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	NOLOVALLEE srl	Salsati committee E.R.A. Vall Street del	7435,00	7435,00	2640,50	35,51	4794,50	64,49	20	30056	15356
40	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/101	12/02/1a101E07FOR	Olimo Laure	Master in psicologia cognitiva dell'età evolutiva 2013-2014	9880,00	9880,00	6300,00	63,75	3580,00	36,25	20	30056	15356
41	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E2FOR	parrocchia di san Lorenzo scuola di sant'orso	Formazione avanzata	4768,00	4768,00	3688,00	77,35	1080,00	22,65	20	30056	15356
42	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	poehlmetz nadia	Lutto e perdita - partendo dal cuore attraversando la mente -	4895,00	4895,00	1664,00	33,92	3231,00	66,08	20	30056	15356
43	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E04FOR	SCHNEEBODY DI DANIELA CORONA	Aggiornamento professionale Daniela Corona	4579,60	4579,60	2659,60	58,07	1920,00	41,93	20	30056	15356
44	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E1FOR	Tammonio Alessandro	PND ESAME UL'TRASONORO	3969,92	3969,92	2689,92	67,76	1280,00	32,24	20	30056	15356
45	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E07FOR	TEREKHOVA GALINA	Progetto "Massaggio Buresere"	3240,00	3240,00	1640,00	50,62	1600,00	49,38	20	30056	15356
46	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E09FOR	Thoux Sabina	Formazione e Lavoro	8398,00	8398,00	3500,00	41,73	4898,00	58,27	20	30056	15356
47	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E03FOR	tonio alessandro	EMOR II	2654,00	2654,00	1813,20	68,32	840,80	31,68	20	30056	15356
48	Struttura Politiche della Formazione e dell'Occupazione	2012/02/1/100	12/02/1a100E08FOR	T.G. Contuzzi di Tropea Giovanni	Corso di addebi. Imozione, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto	2872,50	2872,50	1545,40	53,83	1327,10	46,17	20	30056	15356
								166.863,25						

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 marzo 2014, n. 370.

Comune di CHÂTILLON: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, L.r. 11/1998, della variante alla relazione tecnica, nonché della variante e della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13 febbraio 2014.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Marco VIÉRIN;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante della relazione tecnica, nonché la variante e la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane, adottate dal comune di CHÂTILLON con deliberazione consiliare n. 5 del 13 febbraio 2014 e costituita dagli elaborati seguenti, depositati agli atti presso gli uffici delle competenti strutture del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche:

Tav. PF-1	Terreni sedi di frane - cartografia prescrittiva di PRGC su base carta tecnica - revisione e variante - scala 1:10.000
Tav. PF-2a	Terreni sedi di frane - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale - revisione e variante - scala 1:5.000
Tav. PF-2b	Terreni sedi di frane - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale - revisione e variante - scala 1:5.000
Tav. PF-2c	Terreni sedi di frane - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale - revisione e variante - scala 1:5.000
Tav. PF-2d	Terreni sedi di frane - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale - revisione e variante - scala 1:5.000
Tav. PF-3a	Terreni sedi di frane - zone antropizzate - cartografia prescrittiva di PRGC su base carta tecnica - revisione e variante - scala 1:5.000

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 370 du 28 mars 2014,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n°11/1998, de la modification du rapport technique, ainsi que de la modification et de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés, adoptées par la délibération du Conseil communal de CHÂTILLON n° 5 du 13 février 2014.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

- sur le rapport de l'assesseur Marco VIÉRIN;
- vu la délibération du Gouvernement régional n° 2186 du 31 décembre 2013 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2014/2016, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2014 et de dispositions d'application;
- vu l'avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, par le coordinateur du Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public, quant à la légalité de la présente délibération;
- à l'unanimité,

délibère

1. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la modification du rapport technique, ainsi que la modification et la révision de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés, adoptées par la délibération du Conseil communal de CHÂTILLON n° 5 du 13 février 2014, sont approuvées et se composent des pièces indiquées ci-après, qui ont été déposées aux bureaux des structures compétentes du Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques:

- Tav. PF-3b Terreni sedi di frane - zone antropizzate - cartografia prescrittiva di PRGC su base carta tecnica
- revisione e variante - scala 1:5.000
- Tav. PF-4a Terreni sedi di frane - Frayan - Breil - Chameran - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4b Terreni sedi di frane - Capoluogo - Conoz - Merlin - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4c Terreni sedi di frane - Glareyaz - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4d Terreni sedi di frane - Ussel - Bellecombe - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4e Terreni sedi di frane - Ussel - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4f Terreni sedi di frane - Domianaz - Nissod - Travod - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4g Terreni sedi di frane - Chardin - Brusoncles-Dessous - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4h Terreni sedi di frane - Perrianaz - Brusoncles Dessus - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000
- Tav. PF-4i Terreni sedi di frane - Promiod - cartografia prescrittiva di PRGC su base catastale
- revisione e variante - scala 1:2.000

Relazione tecnica illustrativa ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Deliberazione 4 aprile 2014, n. 407.

Autorizzazione allo studio dentistico associato Donadio-Ferrero, di AOSTA, all'esercizio di un'attività sanitaria – da parte dei professionisti associati dott.ssa Veronica DONADIO e dott. Massimo FERRERO – in una struttura sita nel medesimo Comune, adibita ad assistenza ambulatoriale monospecialistica in campo odontoiatrico, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 2013.

Omissis

La GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rilascio dell'autorizzazione, allo Studio dentistico associato Donadio-Ferrero di AOSTA, all'esercizio di un'attività sanitaria – da parte dei professionisti associati Dott.ssa Veronica DONADIO e Dott. Massimo FERRERO – in una struttura adibita ad assistenza ambulatoriale monospecialistica in campo odontoiatrico, sita in Comune di AOSTA, in Via Garin, 1, con direzione sanitaria in capo ai professionisti sopraindicati, iscritti all'Albo degli Odontoiatri di Aosta, presso il competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région;
3. La présente délibération n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.

Délibération n° 194 du 15 février 2013,

autorisant les chirurgiens-dentistes associés Veronica DONADIO et Massimo FERRERO, d'AOSTE, à exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un centre de consultation mono-disciplinaire pour des soins dentaires ambulatoires, dans la commune d'AOSTE, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1362 du 23 août 2013.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les chirurgiens-dentistes associés Veronica DONADIO et Massimo FERRERO, d'Aoste – inscrits au Tableau des chirurgiens-dentistes d'Aoste de l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste, respectivement sous le n° 105 et sous le no 16 – sont autorisés à exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un centre de consultation mono-disciplinaire pour des soins dentaires ambulatoires, dans la commune d'AOSTE (1, rue Garin), et à en assurer la direction sanitaire, au sens de la délibération du Gouvernement régional

della Valle d'Aosta, rispettivamente al n. 105 e al n. 16, ai sensi della DGR 1362/2013;

2. di disporre che la Struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provveda a programmare – entro 12 mesi dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'allegato A alla DGR 1362/2013 – un sopralluogo presso la struttura autorizzata di cui trattasi, per consentire alle Strutture che hanno formulato i pareri tecnici descritti in premessa di verificare la corretta applicazione delle procedure utilizzate nonché il contenuto della documentazione allegata all'istanza e l'assenza di variazioni rispetto a quanto dichiarato dallo Studio dentistico associato Donadio-Ferrero di AOSTA;
3. di stabilire che il mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1 è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da rendere evidente nel sopralluogo da effettuare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa nonché in occasione delle verifiche di vigilanza da effettuare con frequenza almeno quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e della DGR 1362/2013:
 - a) il mantenimento dei requisiti minimi generali e specifici, anche regionali;
 - b) la mancata sovrapposizione degli orari in cui il Dott. Massimo FERRERO svolge la sua attività in qualità di medico specialista ambulatoriale interno presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta con quelli in cui lo stesso svolge l'attività di odontoiatra presso lo studio privato di cui trattasi;
 - c) il divieto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale, di apportare modificazioni alla planimetria ed alla destinazione d'uso dei locali;
 - d) l'obbligo del mantenimento della struttura edilizia e delle attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ivi compresa l'osservanza delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008;
 - e) il divieto all'uso di apparecchi radiologici, a qualunque scopo utilizzati, senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti in materia;
 - f) l'obbligo dell'adozione delle misure di protezione dal contagio professionale da HIV indicate nel decreto del Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;
 - g) l'obbligo dell'adozione delle misure informative e di pubblicità sanitaria in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

nal n° 1362 du 23 août 2013 ;

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 8 de l'annexe A de la DGR n° 1362/2013, la structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité est chargée de programmer, dans les douze mois qui suivent la date de la présente délibération, une visite des lieux visant à permettre aux structures ayant formulé les avis techniques mentionnés au préambule de vérifier si les procédures utilisées sont appliquées correctement, si la documentation annexée à la demande d'autorisation est exacte et si les déclarations des dentistes en cause correspondent à la réalité;
3. Le maintien de l'autorisation visée au point 1 est subordonné au respect des dispositions ci-après, qui doit être constaté lors de la visite des lieux à organiser dans les douze mois qui suivent la date de la présente délibération ainsi que lors des contrôles à mettre en place tous les cinq ans au moins, au sens du décret du président de la République du 14 janvier 1997 et de la DGR n° 1362/2013 :
 - a) Les conditions minimales (générales et spécifiques) requises, même à l'échelon régional, doivent être respectées ;
 - b) Les horaires pendant lesquels M. Massimo FERRERO exerce son activité en qualité de médecin spécialiste ambulatorio au sein de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ne doivent pas coïncider avec ceux pendant lesquels il exerce son activité de dentiste dans le cabinet privé dont il est question ;
 - c) Le plan des locaux et l'affectation de ceux-ci ne peuvent être modifiés sans autorisation préalable de l'Administration régionale ;
 - d) Les bâtiments et les installations doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de santé publique, d'hygiène, de prévention des incendies et d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi qu'aux dispositions en matière d'installations électriques visées au DM n° 37 du 22 janvier 2008 ;
 - e) L'utilisation, quel qu'en soit le motif, d'appareils de radiologie est interdite sans autorisation préalable des autorités compétentes en la matière ;
 - f) Aux termes du décret du Ministère de la santé du 28 septembre 1990, toutes mesures de protection des professionnels de santé contre le risque de contamination par le VIH doivent être adoptées ;
 - g) Toutes mesures d'information et de publicité sanitaire doivent être adoptées, conformément à la législation en vigueur en la matière ;

- | | |
|--|---|
| <p>h) l'obbligo che la responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento delle attività sanitarie svolte all'interno della struttura e di tutte le altre attività comunque ad esse annesse (come, ad esempio, l'acquisto di attrezzature), in assenza di un unico Direttore Sanitario dello Studio dentistico di cui trattasi, sia affidata ai professionisti associati Dott.ssa Veronica DONADIO e Dott. Massimo FERRERO, per le attività sanitarie personalmente svolte nella sede operativa di cui al punto 1;</p> <p>i) l'obbligo del rispetto delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sanitari, di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;</p> <p>j) l'obbligo della comunicazione – entro il termine di dieci giorni – alla Struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;</p> <p>4. di disporre che le attività e le prestazioni erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da personale in possesso della specifica abilitazione all'esercizio della professione, in rapporto alle prestazioni svolte per conto dello studio dentistico Donadio-Ferrero di AOSTA;</p> <p>5. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1362/2013, l'autorizzazione di cui al punto 1 è rilasciata a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della presente deliberazione;</p> <p>6. di stabilire che il mantenimento dell'autorizzazione di cui al punto 1 è assicurato dal rispetto dei requisiti minimi generali e specifici, anche regionali, che dovrà essere reso evidente nel sopralluogo da effettuare entro 12 mesi dalla data della presente deliberazione nonché in occasione delle verifiche di vigilanza da effettuare con frequenza almeno quinquennale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2013;</p> <p>7. di stabilire che l'autorizzazione prevista dal precedente punto 1 non può essere ceduta a terzi;</p> <p>8. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale 1362/2013, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa da parte della Giunta regionale;</p> <p>9. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi previste dalla normativa vigente in materia di apertura</p> | <p>h) En l'absence d'un directeur sanitaire unique, les dentistes associés Veronica DONADIO et Massimo FERRERO sont nommés responsables de l'organisation et de la coordination des prestations sanitaires qu'ils fournissent dans la structure visées au point 1 et de toutes les activités y afférentes (achat d'équipement, etc.);</p> <p>i) Les dispositions du DPR n° 254 du 15 juillet 2003 en matière de gestion des déchets sanitaires doivent être respectées;</p> <p>j) Tout changement au niveau du respect des conditions requises aux fins de la délivrance de l'autorisation en cause doit être communiqué sous dix jours à la structure de l'assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité;</p> <p>4. Le personnel œuvrant dans la structure en cause doit justifier de son aptitude à l'exercice des activités et des prestations qu'il est appelé à fournir, compte tenu de la nature de celles-ci;</p> <p>5. Aux termes de l'art. 9 de l'annexe A de la DGR n° 1362/2013, l'autorisation visée au point 1 a une durée de validité indéterminée, qui court à compter de la date de la présente délibération;</p> <p>6. Le maintien de l'autorisation visée au point 1 est subordonné au respect des conditions minimales (générales et spécifiques) requises, même à l'échelon régional, qui doit être constaté lors de la visite des lieux à organiser dans les douze mois qui suivent la date de la présente délibération ainsi que lors des contrôles à mettre en place tous les cinq ans au moins, au sens du décret du président de la République du 14 janvier 1997 et de la DGR n° 1362/2013;</p> <p>7. L'autorisation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers;</p> <p>8. Aux termes de l'art. 11 de la DGR n° 1362/2013, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, l'autorisation en cause peut être suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés;</p> <p>9. Les autorisations et les prescriptions du ressort d'autres établissements, organes et organismes doivent être demandée, au sens de la réglementation en vigueur en</p> |
|--|---|

- al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi;
10. di stabilire che, a seguito dell'emanazione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio di attività sanitarie, il titolare della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale vigente;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione – per estratto – sul Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di stabilire che la Struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione allo Studio dentistico associato di cui trattasi, alla Struttura Complessa di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, alla Struttura Sanità territoriale e promozione della salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, alla Struttura Complessa Sviluppo Organizzativo, Formazione e Acquisizione Risorse dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'Ufficio Tecnico del Comune di Aosta nonché all'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.

Deliberazione 4 aprile 2014, n. 419.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di sostituzione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico di Gressoney-La-Trinité, nel comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, proposto dalla società C.V.A. s.p.a. con sede a CHÂTILLON.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di sostituzione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico di Gressoney-La-Trinité presentato dalla Società C.V.A. S.p.A. con sede a CHÂTILLON;
2. di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- siano ottemperate le prescrizioni relative al cantiere e al recupero ambientale delle aree interessate dai lavori descritte nel dettaglio nei pareri citati in premessa, espressi dalla Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici, dell'Assessorato istruzione e cultura, e dalla Struttura organizzativa forestazione

matière d'ouverture au public et d'exercice des activités autorisées ;

10. Au cas où l'État ou la Région adopteraient des actes en matière de conditions structurelles, technologiques et organisationnelles requises aux fins de l'exercice des activités sanitaires, le titulaire de la structure faisant l'objet de la présente autorisation doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais prévus par la réglementation nationale ou régionale en vigueur ;
11. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;
12. La structure de l'assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération le cabinet dentaire en cause, la structure « Santé territoriale et promotion de la santé » de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales, les structures complexes « Hygiène et santé publique » et « Développement organisationnel, formation et acquisition de ressources » et le Bureau des conventions collectives nationales uniques de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, le Bureau technique de la Commune d'Aoste et l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste.

Délibération n° 419 du 4 avril 2014,

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par CVA SpA de CHÂTILLON, en vue du remplacement de la conduite forcée de l'installation hydroélectrique de Gressoney-La-Trinité, dans la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par CVA SpA de CHÂTILLON, en vue du remplacement de la conduite forcée de l'installation hydroélectrique de Gressoney-La-Trinité ;
2. Le présent avis positif est subordonné au respect des prescriptions suivantes :
- les prescriptions relatives au chantier et à la remise en état des sites concernés par les travaux, que les avis exprimés par la structure « Protection des biens paysagers et architecturaux » de l'Assessorat de l'éducation et de la culture et par la structure « Forêts et sentiers » de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources na-

e sentieristica dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;

- la Società proponente dovrà approfondire gli aspetti di interferenza della viabilità di cantiere fino alla località Netscho con il tracciato della seggiovia attualmente presente in sito e della pista di sci;
- nelle successive fasi progettuali ed autorizzative dovrà essere completato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIARC per quanto riguarda la tutela archeologica; pertanto dovrà essere contattata la Struttura organizzativa restauro e valorizzazione dell'Assessorato istruzione e cultura al fine di valutare i suddetti aspetti e concordare un eventuale sopralluogo in loco;
- l'accesso alle aree di cantiere e all'impianto idroelettrico dovrà avvenire in condizioni di sicurezza nivo-valanghiva; alla luce della vulnerabilità delle opere di cantiere, quali le teleferiche che verranno installate, ai fenomeni valanghivi, gli oneri e la responsabilità di danni subiti o arrecati a terzi sono a totale carico del soggetto proprietario;
- le opere da realizzare nell'alveo del torrente Netscho vengano eseguite preservando le attuali caratteristiche morfologiche del corso d'acqua, evitando l'artificializzazione del corpo idrico;
- la progettazione esecutiva degli interventi in alveo venga preventivamente concordata con le competenti Strutture del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche e con la Struttura tutela beni paesaggistici e architettonici;
- la realizzazione delle suddette opere venga effettuata da personale specializzato nell'esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica, al fine di garantire un migliore inserimento dei manufatti nel contesto ambientale;
- i guadi da realizzare sul torrente Netscho e posti a servizio della pista temporanea di cantiere siano dimensionati in modo da garantire il transito della portata determinata dall'evento di piena, caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 20 anni, che si sviluppa nel bacino scolante residuo sotteso dalla diga del Gabiet;
- all'atto del recupero ambientale dei sentieri esistenti interessati dall'intervento, gli stessi siano recuperati secondo la loro originaria conformazione, concordando le modalità di recupero con il Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ, la Struttura organizzativa forestazione e sentieristica e la Struttura organizzativa tutela beni paesaggistici e architettonici;
- nel corso delle successive fasi progettuali ed autorizzative siano organizzati specifici sopralluoghi in

turelle et cités au préambule indiquent dans le détail, doivent être respectées;

- le promoteur doit veiller à ce que la voirie du chantier, jusqu'à Netscho, ne coupe pas le tracé du télésiège ni ne traverse la piste de ski;
- lors des phases suivantes des procédures de projet et d'autorisation, le promoteur doit demander à la structure «Restauration et valorisation» de l'Assessorat de l'éducation et de la culture de vérifier si une étude d'impact archéologique (VIARC) est nécessaire aux fins de la protection des biens archéologiques et de fixer une éventuelle visite des lieux;
- les aires de chantier et l'installation hydroélectrique doivent être accessibles en toute sécurité en cas de neige et protégées contre les avalanches; compte tenu du fait que les ouvrages de chantier, tels que les téléphériques qui seront installés, peuvent facilement être touchés par les avalanches, le propriétaire est responsable des dommages subis ou causés à des tiers et les dépenses y afférentes sont totalement à sa charge;
- les ouvrages dans le lit du Netscho doivent être réalisés de façon à préserver les caractéristiques morphologiques du cours d'eau et à éviter son artificialisation;
- le projet d'exécution des travaux dans le lit du torrent doit être élaboré de concert avec les structures compétentes du Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques et avec la structure «Protection des biens paysagers et architecturaux»;
- les ouvrages en cause doivent être construits par des spécialistes en génie écologique, et ce, afin qu'ils s'insèrent bien dans l'environnement;
- les passages à réaliser sur le Netscho pour desservir la piste de chantier temporaire doivent, en cas de crue (temps de retour de vingt ans), faire transiter le débit dans le bassin versant en amont du barrage du Gabiet;
- les sentiers concernés par les travaux doivent retrouver leur état d'origine, selon des modalités qui doivent faire l'objet d'une concertation avec la Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ, avec la structure «Forêts et sentiers» et avec la structure «Protection des biens paysagers et architecturaux»;
- lors des phases suivantes des procédures de projet et d'autorisation, le promoteur doit organiser des visites

loco con le competenti Strutture regionali al fine di concordare nel dettaglio le tipologie di intervento e le opportune modifiche da apportare agli elaborati progettuali;

3. di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta della data di inizio dei lavori ai seguenti soggetti competenti:
 - Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale, dell'Assessorato territorio e ambiente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine dei lavori);
 - Stazione forestale competente per territorio, alla quale la Ditta appaltatrice dovrà presentare anche il progetto esecutivo dell'opera;
4. di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;
5. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 11 aprile 2014, n. 445.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 per storno di fondi tra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 come da allegato alla presente deliberazione;
- 2) di modificare, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, il bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

des lieux avec les personnels des structures régionales compétentes afin de s'accorder, dans le détail, sur le type de travaux à réaliser et sur les modifications devant être apportées aux documents du projet;

3. La date d'ouverture de chantier doit être communiquée par écrit:
 - à la structure «Planification et évaluation environnementale» de l'Assessorat du territoire et de l'environnement, qui doit également être informée de la date de fermeture de chantier;
 - au poste forestier territorialement compétent, auquel l'adjudicataire doit également présenter le projet d'exécution des travaux;
4. La validité du présent avis positif quant à la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération;
5. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 445 du 11 avril 2014,

rectifiant le budget prévisionnel 2014/2016 et le budget de gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base différentes dans le cadre de la même fonction-objectif.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2014/2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération;
- 2) Le budget de gestion 2014/2016, approuvé par la délibération du Gouvernement régional n°2186 du 31 décembre 2013, est modifié comme il appert de l'annexe de la présente délibération;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

12 - Variazione medesima funzione obiettivo

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2014	2015	2016	
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	20430	01	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione	12	Spese per contenzioso relativo al diritto amministrativo	13.01.00 AVVOCATURA REGIONALE	13010001 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.03.02.10	-14.308,00	0,00	0,00	La riduzione delle suddette risorse non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo relativo all'attività della struttura.
01.03.001.11 COMITATI E COMMISSIONI	20420	01	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	14684	Spese per il funzionamento della commissione paritetica	13.03.00 AFFARI LEGISLATIVI	13030002 Comitati e commissioni - 1.03.01.11	14.308,00	0,00	0,00	La variazione in aumento risulta necessaria al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni relative all'attività della Commissione Paritetica prevista dallo Statuto speciale.
01.03.002.10 ONERI FISCALI, LEGALI, ASSICURATIVI E CONTRATTUALI	20430	01	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione	13447	Spese per il contenzioso relativo al diritto tributario	13.01.00 AVVOCATURA REGIONALE	13010001 Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali - 1.03.02.10	-14.692,00	0,00	0,00	La riduzione delle suddette risorse non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo relativo all'attività della struttura.
01.03.001.11 COMITATI E COMMISSIONI	20420	01	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	14684	Spese per il funzionamento della commissione paritetica	13.03.00 AFFARI LEGISLATIVI	13030002 Comitati e commissioni - 1.03.01.11	14.692,00	0,00	0,00	La variazione in aumento risulta necessaria per consentire lo svolgimento delle funzioni relative all'attività della Commissione Paritetica prevista dallo Statuto speciale.

Deliberazione 11 aprile 2014, n. 446.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'anno 2014 per l'iscrizione di fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e al bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014/2016, come risulta dall'allegato "02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)";
- 2) di modificare il bilancio di cassa per l'anno 2014 come risulta dall'allegato "Variazioni al bilancio di cassa";
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 446 du 11 avril 2014,

rectifiant le budget prévisionnel 2014/2016 et les budgets de gestion et de caisse 2014 de la Région, du fait de l'inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2014/2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 02 (*Assegnazioni entrate/spese - statali, comunitarie, sponsorizzazioni*) de la présente délibération ;
- 2) Le budget de caisse 2014 est modifié comme il appert de l'annexe *Variazioni al bilancio di cassa* de la présente délibération ;
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2014	2015	2016	
01.02.001.30 ASSEGNAZIONI STATALI PER AGRICOLTURA	03070 02		Fondi statali per interventi di potenziamento dei servizi fitosanitari	17444	FONDI STATALI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI	21.03.00 PRODUZIONI VEGETALI E SERVIZI FITOSANITARI	21030053 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni statali	19.578,31	0,00	0,00	Tiolo giuridico: decreto del ministero politiche agricole, alimentari e forestali n. 3728 del 17/02/2014
01.10.003.10 INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	50116 01		Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi fitosanitari	17492	Spese su fondi assegnati dallo Stato per interventi di potenziamento dei servizi fitosanitari	21.03.00 PRODUZIONI VEGETALI E SERVIZI FITOSANITARI	21030006 Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare - 1.10.03.10	19.578,31	0,00	0,00	la variazione è finalizzata all'iscrizione nel bilancio regionale di fondi statali a destinazione vincolata per il potenziamento dei servizi fitosanitari regionali, assegnati ai sensi del Dpcm 11/05/2001
01.02.004.10 TRASFERIMENTI U.E. RELATIVI A PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE, FSE E FESR	09940 02		Contributi provenienti dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013	16591	(nuova istituzione) FONDI FESR PER P.O. ITALIA-SVIZZERA 2007/2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA	15.03.00 UFFICIO DI RAPPRESENTA NZA A BRUXELLES	(nuova istituzione) 15030052 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dell'Unione europea	7.500,00	0,00	0,00	Tiolo giuridico: Verbale del Comitato di Pilotaggio del Programma del 25/02/2014
01.02.003.10 COFINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE, FSE E FESR	05548 02		Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Svizzera (Alpi) P.O. 2007/2013	16592	(nuova istituzione) FONDI STATO PER P.O. ITALIA/SVIZZERA 2007-2013 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA	15.03.00 UFFICIO DI RAPPRESENTA NZA A BRUXELLES	15030051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	2.500,00	0,00	0,00	Tiolo giuridico: Verbale del Comitato di Pilotaggio del Programma del 25/02/2014

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2014	2015	2016	
01.11.009.21 PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 2007-2013	47033	02	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	19701	(nuova istituzione) P.O. ITALIA-SVIZZERA 2007/2013 - Spese per l'attuazione del progetto di assistenza tecnica "Organizzazione Comitato di Sorveglianza 26-27 maggio 2014 - Spese comuni"	15.03.00 UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES	15030002 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - 1.11.09.21	10.000,00	0,00	0,00	Iscrizione somme derivanti da nuova assegnazione di quote fers e Stato per l'attuazione del progetto "Comitato di Sorveglianza 2014", a valere sul Programma Italia-Svizzera 2007/13
01.02.001.30 ASSEGNAZIONI STATALI PER AGRICOLTURA	03000	02	Fondi per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	6332	FONDI LIBRI GENEALOGICI E LOTTA IPOFECONDITA'	21.00.00 DIPARTIMENTO O AGRICOLTURA	21000051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	426.035,13	0,00	0,00	Titolo giuridico: Decreti del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nn. 2561 del 31/01/20014 e Dm 2563 del 31/01/2014
01.10.002.10 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	42840	01	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	3957	Contributi su fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico del bestiame, per la tenuta dei libri genealogici e per la lotta alla ipofecondità	21.00.00 DIPARTIMENTO O AGRICOLTURA	21000008 Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia - 1.10.02.10	426.035,13	0,00	0,00	la variazione è finalizzata all'iscrizione nella parte spesa del bilancio di fondi statali a destinazione vincolata per il miglioramento genetico del bestiame, assegnati ai sensi del Dlgs 143/97

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA			
capitolo	Descrizione capitolo	Importo 2014	Struttura Dirigenziale
00030	Fondo cassa	19.578,31	
		2.500,00	
		426.035,13	
		7.500,00	
90360	Fondo di riserva di cassa assegnato alla struttura Gestione spese	426.035,13	41.03.00 GESTIONE SPESE
		10.000,00	
		19.578,31	

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Comunicato di iscrizione di società cooperativa nel registro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e successive modificazioni).

Si informa che con procedura automatica la Società cooperativa "BABEL VISION SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede legale in GRESSAN, Frazione La Magdeleine n. 1, codice fiscale 01189510074, è stata iscritta al numero A234001 del Registro regionale degli enti cooperativi, sezione "Cooperative a mutualità prevalente", categoria "Cooperative di produzione e lavoro".

Il Dirigente
Rino BROCHET

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VERRAYES. Deliberazione 26 marzo 2014, n. 9.

Approvazione della variante non sostanziale n. 4 al PRG, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) Di approvare la seguente modificazione alla classificazione dell'edificio F. 28, n. 61 ricompreso all'interno della perimetrazione di zona "A" di Chessilier del vigente PRG: da DC – edificio diroccato assimilabile edificio di pregio a D – Rudere, e nella declassificazione della relativa area di pertinenza F1 – Aree di pertinenza di monumenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce approvazione di variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- 3) Di dare atto che la variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la deliberazione medesima è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis d'immatriculation d'une société coopérative au Registre régional des entreprises coopératives, au sens de la LR n° 27/1998 modifiée.

Avis est donné du fait que *BABEL VISION SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE*, dont le siège social est à GRESSAN (1, hameau de La Magdeleine), code fiscal 01189510074, a été immatriculée, par procédure automatique, sous le n° A234001 du Registre régional des entreprises coopératives, section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste, catégorie « Coopératives de production et de travail ».

Le dirigeant,
Rino BROCHET

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VERRAYES. Délibération n° 9 du 26 mars 2014,

portant approbation de la variante non substantielle n° 4 du PRG, au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- 1) Le bâtiment F28, n° 61, situé dans le périmètre de la zone A de Chessilier au sens du PRG en vigueur, qui était classé comme DC (Edificio diroccato assimilabile edificio di pregio), est maintenant classé comme D (Rudere), alors qu'il est prononcé le déclassement de l'aire annexe (F1 – Aree di pertinenza di monumenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale);
- 2) L'adoption de la présente délibération vaut approbation de variante non substantielle du PRG en cause, au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998;
- 3) La variante en cause déploie ses effets à compter de la date de publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région;
- 4) La présente délibération est transmise sous trente jours à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI GARA

Comunità Montana Monte Cervino.

Avviso esito gara a procedura aperta.

Stazione appaltante:

Comunità Montana Monte Cervino
via Martiri della Libertà n. 3
11024 CHATILLON (AO)
tel. 0166-569711,
fax 0166-569777

Descrizione:

gestione dei Centri di vacanza per minori dai 3 ai 12 anni

Durata del contratto:

dal 30 giugno 2014 al 25 agosto 2014

Ditta aggiudicataria ed indirizzo:

Coop. Sociale "Le Soleil",
via Le Bois-Vuillermoz n. 26
11020 HONE (AO)

Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto:

23 aprile 2014

Valore dell'offerta:

€ 89.760,00, IVA esclusa

Il dirigente responsabile
del procedimento
Ernesto DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura dell'inserzionista

TROISIÈME PARTIE

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Communauté de montagne Mont Cervin.

Résultat d'un appel d'offres ouvert.

Collectivité passant le marché:

Communauté de montagne Mont Cervin
3, rue des Martyrs de la Liberté
11024 CHATILLON (AO)
tél. 0166-569711,
fax 0166-569777

Description:

gestion des Centres aérés pour les enfants de 3 à 23 ans

Durée du contrat:

du 30 juin 2014 au 25 août 2014

Nom et adresse de l'adjudicataire:

Coop. Sociale "Le Soleil",
26, rue Le Bois-Vuillermoz
11020 HONE (AO)

Date de l'adjudication du marché:

le 23 avril 2014

Valeur de l'offre:

€ 89.760,00 IVA excluse

le dirigeant responsable
de la procédure
Ernesto DEMARIE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'an-
nonneur